SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1292)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

(RUFFINI)

di concerto col Ministro dell'Interno

(ROGNONI)

col Ministro di Grazia e Giustizia

(BONIFACIO)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(MORLINO)

col Ministro delle Finanze

(MALFATTI)

col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

e col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(MARCORA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 LUGLIO 1978

Aumento delle paghe dei militari e graduati di truppa delle Forze armate e aumento della paga degli allievi delle Accademie militari, degli allievi carabinieri, allievi finanzieri, allievi guardie di pubblica sicurezza, allievi agenti di custodia e allievi guardie forestali

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — Le paghe giornaliere dei militari e graduati di truppa di leva e volontari vincolati a ferme speciali o raffermati, nonchè quelle degli allievi delle Accademie militari, degli allievi dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi armati dello Stato, variano da un minimo giornaliero di lire 500 per il soldato ad un massimo di lire 2.400 per i militari e graduati di truppa volontari con oltre sette anni di servizio.

Dette paghe sono state fissate dalla legge 29 ottobre 1971, n. 881, e dalla legge 22 maggio 1969, n. 240. Dall'epoca di emanazione di tali leggi ad oggi la lievitazione dei costi si è rivelata oltremodo pesante soprattutto in quei settori dei servizi, quali pubblici trasporti, poste e telefoni, editoria e spettacolo che sono da ritenersi di primaria importanza per il benessere morale e materiale dei giovani cittadini alle armi. Di conseguenza, l'entità delle paghe, oltre ad essere assolutamente inadeguata all'attuale costo della vita, non esercita più alcuna funzione incentivante a favore del volontariato.

Per di più, la progressione di aumento delle stesse paghe dei volontari, che in forza della vigente legislazione porta la paga giornaliera al 320 per cento del suo valore iniziale in un arco di tempo superiore ai sette anni, non è più rispondente alla politica del personale, ora perseguita dalle Forze armate, che è volta a contenere le rafferme entro il terzo anno di servizio.

Per queste ragioni di fondo, negli ultimi anni, nonostante la pesante stasi nel campo dell'occupazione giovanile, la crisi del volontariato si è ulteriormente aggravata.

Ad esempio, nel solo Esercito, come peraltro rilevato nell'edizione 1977 del « Libro bianco della Difesa », su un livello di oltre 28.000 unità consentito dalla legge, sono disponibili poco più di 1.000 volontari di truppa, meno cioè del 4 per cento delle esigenze della forza armata.

Considerati, quindi, l'alto valore sociale di un intervento che venga incontro, nonostante l'attuale difficile congiuntura, alle esigenze economiche dei menzionati militari — in concreto oltre 250.000 uomini — nonchè l'imprescindibile necessità di rendere, se non del tutto, almeno in parte nuovamente incentivanti le paghe dei militari a ferme speciali o raffermati, è stato predisposto l'allegato disegno di legge.

Esso stabilisce il raddoppio delle paghe all'atto vigenti per i militari e graduati di truppa in servizio di leva, trattenuti o richiamati e la rivalutazione di quelle spettanti agli allievi citati nel titolo ed ai militari e graduati vincolati a ferme speciali o raffermati.

Con questa rivalutazione si è inteso in sostanza raggiungere un duplice scopo.

Da una parte si è ricercato un compenso di base che, sufficientemente incentivante per l'arruolamento, fosse meglio armonizzato con la retribuzione giornaliera del sergente con meno di quattro anni di servizio, grado a cui, peraltro, il personale volontario accede per l'alimentazione di quadri sottufficiali; dall'altra si è voluto far coincidere la progressione di aumento delle paghe, contenuta nel 260 per cento della misura iniziale, con le scadenze delle ferme e delle rafferme.

Per quanto concerne l'onere, gli organi responsabili, pur avendo accertato l'impossibilità — nella attuale situazione economica del Paese — di farvi fronte mediante disponibilità finanziarie *ad hoc*, hanno ritenuto indispensabile soddisfare questa necessità di ordine etico e sociale e di rispondere urgentemente alle giuste attese del personale di truppa dipendente.

Partendo da tale assunto e nell'intento di privilegiare comunque questa rispetto a molte altre esigenze, pur essenziali e prioritarie, contenute nello stato di previsione della spesa del 1978, il Dicastero della difesa, che dovrà affrontare il maggiore onere, ha condotto un attento riesame di tutti gli stanziamenti previsti, volto ad individuare le possibilità di assicurare comunque la copertura finanziaria del provvedimento mediante una riduzione al minimo indispensabile dei capitoli di bilancio.

Tale riduzione non potrà non accentuare il disagio — già sensibile — esistente nei vari settori della spesa militare.

Così illustrati i criteri informatori del disegno di legge, ivi inclusi quelli finanziari, appare superflua una particolare illustrazione degli articoli, atteso il loro chiaro contenuto.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Ai militari e graduati di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, in servizio di leva, trattenuti o richiamati, sono attribuite le paghe nette giornaliere di cui alla tabella I allegata alla presente legge. A quelli vincolati a ferme speciali o raffermati, nonchè agli allievi delle Accademie militari, agli allievi carabinieri, agli allievi finanzieri, agli allievi guardie di pubblica sicurezza, agli allievi agenti di custodia e agli allievi guardie forestali sono attribuite le paghe nette giornaliere risultanti dalla tabella II allegata alla presente legge.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato, per l'anno 1978, in complessive lire 53.763 milioni, in ragione d'anno, si provvede a carico delle disponibilità esistenti nei competenti stati di previsione della spesa, nella misura di lire 51.000 milioni per il Ministero della difesa, di lire 1.776 milioni per il Ministero dell'interno, di lire 572 milioni per il Ministero di grazia e giustizia, di lire 375 milioni per il Ministero delle finanze e di lire 40 milioni per il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

È abrogata ogni altra disposizione contraria alla presente legge o con essa incompatibile.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TABELLA I

Paghe giornaliere ordinarie dei militari e graduati di truppa in servizio di leva, trattenuti o richiamati

a) Con meno di dodici mesi di servizio:

soldato, comune di 2ª classe, aviere	L. 1.000
caporale, comune di 1ª classe, aviere scelto	L. 1.100
caporal maggiore, sottocapo, primo aviere	L. 1.200

b) Con più di dodici mesi di servizio:

soldato, comune di 2ª classe, aviere	L. 1.100
caporale, comune di 1ª classe, aviere scelto	L. 1.200
caporal maggiore, sottocapo, primo aviere	L. 1.300

Nota: gli importi di cui alla lettera *b*) non si applicano nei confronti dei militari e graduati trattenuti alle armi oltre il dodicesimo mese di servizio ai sensi dell'articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237.

TABELLA II

Paghe giornaliere ordinarie dei militari e graduati di truppa vincolati a ferme speciali o raffermati e degli allievi di cui all'articolo 1 della presente legge

Dalla data di arruolamento al terzo mese di servizio . .	L. 1.500
Dal quarto mese al dodicesimo mese di servizio . . .	L. 2.800
Dal tredicesimo mese al ventiquattresimo mese di servizio .	L. 3.500
Dal venticinquesimo mese di servizio in poi	L. 4.500